



*Consiglio Regionale della Campania*

**IX LEGISLATURA**

**UFFICIO DI PRESIDENZA**

**SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2014**

**Delibera n. 322**

**OGGETTO:** Ratifica ufficiale della richiesta già trasmessa il 27 maggio 2014 alla Giunta regionale di proporre, in nome e per conto del Consiglio regionale della Campania, ricorso dinanzi alla Corte dei Conti a Sezioni riunite, nonché innanzi al Giudice amministrativo, avverso tutte le Deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che hanno negato la regolarizzazione dei rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 9-12 del D.L. 174 del 2012.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 12,00 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

<b>BIAGIO</b>	<b>IACOLARE</b>	Vice Presidente Vicario
<b>ANTONIO</b>	<b>VALIANTE</b>	Vice Presidente
<b>FRANCESCO VINCENZO</b>	<b>NAPPI</b>	Consigliere Questore
<b>NICOLA</b>	<b>MARRAZZO</b>	Consigliere Questore
<b>BIANCA</b>	<b>D'ANGELO</b>	Consigliere Segretario
<b>GENNARO</b>	<b>MUCCIOLO</b>	Consigliere Segretario

Sono assenti: Cons.D'Angelo – Cons. Nappi F.

Presiede: Vice Presidente Vicario Iacolare

Assiste il Dirigente: Capo Dipartimento Segreteria Legislativa Dott. D'Orta  
Capo Dipartimento Segreteria Amministrativa Dott. Capalho

RELATORE: Vice Pres. Vicario Iacolare

CONSIDERATO che:

- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nell'ordinamento un controllo della Corte dei Conti sui rendiconti dei Gruppi consiliari, in quanto percettori di contributi pubblici quali organi interni del Consiglio regionale;
- l'articolo 1, commi 9 e 10-12, del citato decreto legge, al fine di "...assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione a corredo del rendiconto", ha disciplinato la trasmissione dei rendiconti alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, prevedendo il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio per tale trasmissione e stabilendo che la trasmissione avvenga mediante deposito dei rendiconti da parte dei Gruppi Consiliari presso la Presidenza del Consiglio regionale, che trasmette poi i rendiconti alla Presidenza della Regione che provvede infine al successivo inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, e ha inoltre individuato e disciplinato l'esercizio delle attribuzioni riconosciute in materia alla Corte dei conti medesima;
- tale quadro normativo è stato implementato per la sua attuazione dal DPCM 21 dicembre 2012 recante le Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari, e nella regione Campania anche dalla legge n. 38 del 2012;
- che sulla materia e sulla sua disciplina sono insorte rilevanti questioni di interpretazione e applicazione, nonché di legittimità costituzionale, oggetto tra l'altro delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2014, depositata in data 6 marzo 2014, e dalla sentenza n. 130 del 2014, depositata in data 15 maggio 2014;

ATTESO che:

- la Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti: a) con più deliberazioni del 30 aprile e dell'8 maggio 2014 ha deliberato per tutti i Gruppi consiliari la non regolarità dei rendiconti relativi all'esercizio finanziario 2013 per intempestività della presentazione, essendo i rendiconti medesimi stati trasmessi alla Corte il 4 marzo 2014 e pur avendo la Corte medesima rilevato che i Gruppi avevano provveduto tempestivamente al loro deposito presso la Presidenza del Consiglio regionale che li aveva con immediatezza trasmessi alla Regione; b) con distinta deliberazione dell'aprile 2014 ha deliberato di non regolarizzare una serie di spese riportate nel rendiconto del Gruppo PSE;
- dal primo gruppo di delibere della Corte sopra menzionato sub b) sembra discendere *ope legis* l'obbligo per tutti i Gruppi consiliari di rimborsare al Consiglio l'intero importo della contribuzione ricevuta nell'anno 2013;
- i Gruppi consiliari sono ormai qualificati, da consolidata giurisprudenza costituzionale, amministrativa e civile, come organi necessari e rilevanti dei Consigli regionali, seppur di particolare natura giuridica essendo anche espressione associativa dei rispettivi partiti, e che in tale loro veste di organi dei Consigli regionali svolgono funzioni fondamentali per il funzionamento dei Consigli regionali medesimi, sia in relazione alla organizzazione dei lavori consiliari che al funzionamento dell'Assemblea e delle Commissioni, e altre ancora;

EVIDENZIATO che:

- anche a seguito di molteplici incontri tecnici sull'argomento, da ultimo in data 27 maggio 2014 alla presenza della Conferenza dei Capigruppo consiliari, sia con l'Avvocatura regionale che con gli avvocati dei singoli Gruppi consiliari, è emersa la necessità che, indipendentemente dalla legittimazione dei singoli Gruppi a proporre le impugnative avverso i predetti deliberati

della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, anche il Consiglio regionale della Campania ha un interesse qualificato per le medesime impugnative, proprio in considerazione del fatto che i Gruppi consiliari sono riconosciuti come organi, sia pure di particolare natura, dei Consigli ed esplicano le proprie attività nell'ambito della organizzazione consiliare, attività di indubbio spessore pubblicistico;

- tale esigenza è stata rappresentata anche ufficialmente, con nota del Vicepresidente Vicario previa intesa informale con i componenti dell'Ufficio di Presidenza, alla rappresentanza tecnica della regione, incluso il vertice dell'Avvocatura regionale, nel corso della suddetta riunione della Conferenza dei Capigruppo del 27 maggio 2014, e in tale sede è stata manifestata dalla Regione e dall'Avvocatura la disponibilità dell'Avvocatura regionale ad assumere il patrocinio dell'organo regionale Consiglio;
- che il mandato conferito all'Avvocatura regionale in nome e per conto del Consiglio regionale è finalizzato ad una tutela organica e complessiva della funzionalità del Consiglio regionale della Campania e dei suoi organi interni, quali come detto sono i Gruppi consiliari, avverso deliberazioni della Corte dei Conti che appaiono sia illegittime nel merito che più in generale lesive delle prerogative dei Gruppi consiliari, ed in quanto tali si riverberano sulla stessa funzionalità e autonomia del Consiglio regionale;

RITENUTO che:

- le citate deliberazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, di non regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio 2013 appaiono censurabili in punto di legittimità e merito per innumerevoli motivi, ampiamente illustrati nella Relazione Istruttoria predisposta, su richiesta della Presidenza del Consiglio e dei gruppi consiliari, dagli uffici competenti del Consiglio regionale e trasmessa ai componenti dell'Ufficio di Presidenza e a tutti i Gruppi consiliari il 20 maggio 2014, e confermati dall'avviso di tutti gli avvocati dei Gruppi consiliari intervenuti alla riunione sopra citata del 27 maggio 2014 della Conferenza dei capigruppo;
- nel non chiaro quadro legislativo sulla tipologia del ricorso e della giurisdizione (incertezza riconosciuta anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014), appare necessario promuovere il ricorso giurisdizionale avverso le deliberazioni sopra dette della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti sia alle Sezioni riunite della Corte dei Conti, forse "in speciale composizione", sia al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con annessa istanza cautelare di sospensione della esecuzione delle delibere impugate;

ATTESO che sussistono le condizioni che legittimano la costituzione in giudizio del Consiglio regionale, trovando il Consiglio regionale un proprio interesse differenziato e diretto rispetto a quello dei Gruppi consiliari (e quindi la propria legittimazione processuale ad agire – o meglio a richiedere alla Giunta regionale e per essa al Presidente della Giunta regionale ad agire) in quei profili della conduzione dell'esercizio della funzione di controllo da parte della sezione regionale per la Campania della Corte dei conti (quali la violazione del principio di leale collaborazione, cui dovrebbe conformarsi l'esercizio delle funzioni di controllo fra istituzioni, atteso che della istituzione del Consiglio regionale i gruppi sono riconosciuti, ed a pieno titolo, come parti) da cui discendono profili di lesione delle prerogative proprie del Consiglio regionale e dei suoi organi (basti pensare al recupero dell'intero importo dei contributi già versati nel 2013 che, in quanto tale, si tradurrebbe nella paralisi del funzionamento dei Gruppi e conseguentemente in una potenziale pregiudizio della attività istituzionale del Consiglio regionale medesimo);

VERIFICATO che per il ricorso giurisdizionale amministrativo avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con annessa istanza cautelare, il Consiglio regionale può costituirsi in giudizio esclusivamente per il tramite del Presidente della Giunta regionale cui spetta la rappresentanza in giudizio del Consiglio regionale, tra l'altro, per tutti gli atti e le attività posti in

essere nell'esercizio delle competenze del Consiglio medesimo (procedimenti ed atti, legislativi, amministrativi e politici) quale organo della regione;

RICORDATO che il Consiglio regionale è legittimato ad agire innanzi alle Autorità giurisdizionali sopra individuate per gli aspetti di specifico interesse e competenza, quali in concreto il trasmodare della funzione di controllo della sezione regionale della Corte dei conti sullo specifico rendiconto del singolo Gruppo consiliare, in un giudizio sul merito e sulla opportunità che afferiscono invece ad un piano di discrezionalità, a fronte della già ricordata natura del controllo (qualificato dalla Corte come "esterno e di tipo documentale") ed i profili di intrinseca contraddittorietà nell'operare della sezione di controllo, fra la fase di interlocuzione e la fase decisoria, e in seno a quest'ultima, tra le diverse motivazioni addotte a censura delle diverse tipologie di spesa rendicontate dai diversi Gruppi consiliari;

RITENENDO pertanto sussistano tutte le condizioni, come sopra richiamate, sia per proporre ricorso per conflitto di attribuzione avanti alla Corte costituzionale, sia per proporre ricorso giurisdizionale avanti alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ricordando i termini decadenziali previsti, definiti in trenta (30) e sessanta (60) giorni dalla avvenuta conoscenza dell'atto, il primo dei quali in scadenza per alcune delle delibere da impugnare in data venerdì 30 maggio 2014;

VISTO il Regolamento del Consiglio regionale;

UDITA la relazione del Capo Dipartimento Segreteria Legislativa Dott. D'Orta;


#### DELIBERA

- 1) di chiedere alla Giunta regionale della Campania di proporre, in nome e per conto del Consiglio regionale - per le ragioni indicate in premessa e ampiamente approfondite nella già citata Relazione Istruttoria degli uffici del Consiglio regionale, già a disposizione della Presidenza della Giunta e dell'Avvocatura regionale - le impugnative di tutte le deliberazioni adottate dalla Sezione regionale di controllo della Campania relative alla "non regolarizzazione" totale o parziale dei rendiconti dei Gruppi innanzi sia alla Corte dei Conti a Sezioni Riunite che innanzi al Giudice amministrativo.
- 2) di evidenziare l'urgenza - per scadenza termini - del presente deliberato il cui dispositivo è stato anticipato con nota del 27 maggio 2014 a firma del Presidente vicario del Consiglio regionale indirizzata al Presidente della Regione Campania e fatta pervenire materialmente anche al Dirigente generale dell'Avvocatura regionale;
- 3) di trasmettere immediatamente, mediante posta certificata, per completezza di documentazione e definitiva ratifica della richiesta già formalizzata in data 27 maggio 2014, la presente delibera alla Regione e all'Avvocatura Regionale.

Il Cons Segretario  
Gennaro Mucciolo



Il Vice Presidente Vicario  
Biagio Iacolare



Il Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. Carlo D'Orta

